

**TESTO IN VIGORE****PROPOSTA DI MODIFICA**

<b>MATERIA DEL CONTRATTO</b>	<b>MATERIA DEL CONTRATTO</b>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 1</b></p> <p>Il presente contratto regola il rapporto di lavoro fra gli editori di quotidiani, di periodici, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, anche elettronici, l'emittenza radiotelevisiva privata di ambito nazionale e gli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, ed i giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza anche se svolgono all'estero la loro attività.</p> <p>L'utilizzazione delle prestazioni professionali dei giornalisti su piattaforme multimediali è disciplinata dall'All.B.</p> <p>La legge su «Ordinamento della professione giornalistica» del 3 febbraio 1963, n.69 garantisce l'autonomia professionale dei giornalisti e fissa i contenuti della loro deontologia professionale specificando che «è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede».</p> <p style="text-align: center;">... omissis ...</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 1</b></p> <p>Il presente contratto regola il rapporto di lavoro fra gli editori di quotidiani, di periodici, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, anche elettronici, l'emittenza radiotelevisiva privata di ambito nazionale e gli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, ed i giornalisti che prestano attività giornalistica <b>quotidiana</b> con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza anche se svolgono all'estero la loro attività.</p> <p>L'utilizzazione delle prestazioni professionali dei giornalisti su piattaforme multimediali è disciplinata dall'All.B.</p> <p>La legge su «Ordinamento della professione giornalistica» del 3 febbraio 1963, n.69 garantisce l'autonomia professionale dei giornalisti e fissa i contenuti della loro deontologia professionale specificando che «è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede».</p> <p style="text-align: center;">... omissis ...</p>
<p><b>Nota a verbale</b></p> <p>Le parti convengono che ai giornalisti assunti successivamente all'11 aprile 2001 dalle emittenti radiotelevisive private di ambito locale collegate con aziende editoriali trova applicazione la regolamentazione</p>	<p><b>Nota a verbale</b></p> <p>Le parti convengono che ai giornalisti assunti successivamente all'11 aprile 2001 dalle emittenti radiotelevisive private di ambito locale collegate con aziende editoriali trova applicazione la regolamentazione</p>

prevista dal contratto collettivo 3 ottobre 2000 e successivi rinnovi per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale.

Resta confermata l'applicazione del contratto nazionale stipulato tra FIEG e FNSI per i giornalisti dell'emittenza di cui sopra assunti anteriormente alla stipula del contratto 11 aprile 2001.

prevista dal contratto collettivo 3 ottobre 2000 e successivi rinnovi per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale.

Resta confermata l'applicazione del contratto nazionale stipulato tra FIEG e FNSI per i giornalisti dell'emittenza di cui sopra assunti anteriormente alla stipula del contratto 11 aprile 2001, **nonché, per quanto di ragione, ai giornalisti che svolgano attività di natura giornalistica subordinata in qualsiasi altro mezzo di comunicazione o struttura di informazione.**

**QUALIFICHE, INCARICHI  
FUNZIONALI, MINIMI DI STIPENDIO**

**Art. 11**

Ai giornalisti assunti ai sensi del presente contratto sono dovuti i trattamenti minimi di stipendio e la relativa indennità di contingenza fissati nelle tabelle allegate al presente contratto per le seguenti qualifiche e mansioni, fermo restando che le mansioni espletate nell'ambito dello stesso livello di qualifica devono intendersi equivalenti:

a) redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale;

b) redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale.

Ai redattori di cui alle lettere a) e b) del comma precedente ed agli inviati di cui alla norma transitoria può essere attribuita per iscritto, su proposta del Direttore, l'equiparazione con il trattamento normativo ed economico di cui alle lettere c) ed e) in relazione a rilevanti qualità e autorevolezza professionale. Tale equiparazione non altera i rapporti gerarchici in atto e non modifica le mansioni di fatto espletate.

**QUALIFICHE, INCARICHI  
FUNZIONALI, MINIMI DI STIPENDIO**

**Art. 2**

Ai giornalisti assunti ai sensi del presente contratto sono dovuti i trattamenti minimi di stipendio e la relativa indennità di contingenza fissati nelle tabelle allegate al presente contratto per i le seguenti **livelli di qualifica** qualifiche e mansioni, fermo restando che le mansioni espletate nell'ambito dello stesso livello di qualifica devono intendersi equivalenti:

~~— a) redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale;~~

~~— b) redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale.~~

**a), redattore ordinario, redattore corrispondente, redattore digitale (web writer), redattore grafico, redattore grafico digitale (web designer), ricercatore iconografico, redattore ricercatore (web watcher), sviluppatore digitale (web developer), fotocinereporter, telecineoperatore.**

**E' considerato redattore ordinario il giornalista che presta la sua opera quotidianamente nella raccolta delle notizie e nell'elaborazione dell'informazione alle dirette dipendenze di un capo servizio.**

**E' considerato redattore corrispondente il giornalista al quale, ai sensi dell'art. 5 del presente contratto, sia richiesta una prestazione quotidiana di corrispondenza da un capoluogo di provincia, consistente nella fornitura di notizie, servizi e articoli di cronaca locale o di interesse nazionale.**

**E' considerato redattore digitale (web writer) il giornalista che redige i contenuti giornalistici dei prodotti digitali**

	<p>utilizzando gli strumenti di comunicazione della rete.</p> <p>E' considerato redattore grafico il giornalista che si occupa della impaginazione grafica del giornale stampato.</p> <p>E' considerato redattore grafico digitale (web designer) il giornalista che si occupa della veste e dello stile grafico dei prodotti digitali.</p> <p>E' considerato ricercatore iconografico il giornalista esperto nella ricerca e nella creazione di elementi iconografici utilizzati al fine della produzione informativa redazionale.</p> <p>E' considerato redattore ricercatore (web watcher) il giornalista esperto nella ricerca, all'interno della rete, del materiale informativo, ai fini della produzione redazionale.</p> <p>E' considerato sviluppatore digitale (web developer) il giornalista che, in possesso delle specifiche competenze tecniche, ricerca e sviluppa soluzioni capaci di incrementare l'interattività e la multimedialità informativa del sito.</p> <p>E' considerato fotocinereporter e telecineoperatore il giornalista che produce servizi giornalistici fotografici o videografici destinati alle piattaforme multimediali.</p> <p>Ai redattori di cui alle <del>a</del> lettere <del>a</del> a) e <del>b</del>) del comma precedente ed agli inviati di cui alla norma transitoria può essere attribuito per iscritto, su proposta del Direttore, l'equiparazione con il trattamento normativo ed economico <del>di cui ai successivi livelli di inquadramento alle lettere c) ed e)</del> in relazione a rilevanti qualità e autorevolezza professionale. Tale equiparazione non altera i rapporti gerarchici in atto e non</p>
--	--

<p>Ai giornalisti incaricati per iscritto dal direttore di svolgere servizi come inviati verrà corrisposta, per il periodo stabilito, un'indennità temporanea di funzione che assicuri il trattamento economico di capo-servizio. Verrà altresì corrisposta a titolo di trattamento indennitario l'indennità mensile compensativa di cui al 15° comma dell'art.7.</p> <p>Esaurito l'incarico il giornalista riprenderà a svolgere le mansioni proprie della qualifica di appartenenza.</p> <p>Ai corrispondenti dall'estero residenti nelle seguenti capitali: Parigi, Londra, Bruxelles, Washington, Mosca, Pechino, Tokyo, New York, Berlino e Ginevra, è riconosciuta agli effetti del presente contratto l'equiparazione con la posizione categoriale di caposervizio;</p> <p>c) vice-caposervizio, redattore esperto;</p> <p>nei servizi delle redazioni le cui esigenze connesse con l'organizzazione del lavoro redazionale lo rendano necessario, è istituita la posizione mansionaria di vice-caposervizio. Quando non svolge le mansioni di pertinenza il vice-caposervizio espleta le mansioni proprie del redattore.</p> <p>Può essere attribuita, su proposta del direttore, la mansione di redattore esperto al redattore (con oltre 30 mesi di anzianità professionale) in possesso di un'anzianità di servizio nella qualifica presso la stessa azienda superiore a 8 anni in relazione alla riconosciuta particolare esperienza ed attività professionale svolta dallo stesso anche con compiti specifici.</p> <p>L'acquisizione della mansione di redattore esperto non altera i rapporti gerarchici in atto e non modifica le</p>	<p>modifica le mansioni di fatto espletate.</p> <p><b>Il trattamento economico dei redattori di cui alla lettera a) è legato all'anzianità professionale, così come definita nella tabella allegata.</b></p> <p>Ai giornalisti incaricati per iscritto dal direttore di svolgere servizi come inviati verrà corrisposta, per il periodo stabilito, un'indennità temporanea di funzione che assicuri il trattamento economico di capo-servizio. Verrà altresì corrisposta a titolo di trattamento indennitario l'indennità mensile compensativa di cui al 15° comma dell'art.7.</p> <p>Esaurito l'incarico il giornalista riprenderà a svolgere le mansioni proprie della qualifica di appartenenza.</p> <p>b) vice-caposervizio, redattore esperto;</p> <p>nei servizi delle redazioni le cui esigenze connesse con l'organizzazione del lavoro redazionale lo rendano necessario, è istituita la posizione mansionaria di vice-caposervizio. Quando non svolge le mansioni di pertinenza il vice-caposervizio espleta le mansioni proprie del redattore.</p> <p>Può essere attribuita, su proposta del direttore, la mansione di redattore esperto al redattore (<del>con oltre 30 mesi di anzianità professionale</del>) in possesso di un'anzianità di servizio nella qualifica presso la stessa azienda superiore a 8 anni in relazione alla riconosciuta particolare esperienza ed attività professionale svolta dallo stesso anche con compiti specifici.</p> <p>L'acquisizione della mansione di redattore esperto non altera i rapporti gerarchici in atto e non modifica le</p>
--	--

<p>mansioni di redattore precedentemente espletate.</p> <p>Eventuali superminimi individuali di merito, di cui il giornalista usufruiva in esplicazione della precedente mansione potranno essere assorbiti fino a concorrenza nell'ambito delle differenze retributive derivanti dall'acquisizione della nuova posizione mansionaria.</p> <p>d) caposervizio, redattore senior;</p> <p>è considerato caposervizio il redattore al quale, salvo quanto disposto dall'art.22, sia stata attribuita la responsabilità di un determinato servizio redazionale a carattere continuativo ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi di cui all'art.2, con il compito di coordinarne e rivederne il lavoro fornendo le opportune direttive.</p> <p>Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente è considerato caposervizio anche il giornalista professionista al quale, salvo quanto disposto dall'art.22, sia stata attribuita la responsabilità a carattere continuativo di una redazione decentrata ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi e/o pubblicisti a tempo parziale di cui all'art.36.</p> <p>Il direttore può attribuire al redattore proveniente dalla qualifica di caposervizio, ed in alternativa a quanto disposto dai precedenti due commi, il compito di redigere servizi di informazione giornalistica di rilevanza inerenti la specialità professionale acquisita. Tali mansioni si intendono equivalenti a quelle di</p>	<p>mansioni di redattore precedentemente espletate.</p> <p>Eventuali superminimi individuali di merito, di cui il giornalista usufruiva in esplicazione della precedente mansione potranno essere assorbiti fino a concorrenza nell'ambito delle differenze retributive derivanti dall'acquisizione della nuova posizione mansionaria.</p> <p>c) caposervizio, redattore senior, <b>gestore del sito (web master), gestore dell'interattività (community manager).</b></p> <p>E' considerato caposervizio il redattore al quale, salvo quanto disposto dall'art.22, sia stata attribuita la responsabilità di un determinato servizio redazionale a carattere continuativo ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi <del>di cui all'art.2</del> <b>esterni</b>, con il compito di coordinarne e rivederne il lavoro fornendo le opportune direttive.</p> <p>Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente è considerato caposervizio anche il giornalista professionista al quale, salvo quanto disposto dall'art.22, sia stata attribuita la responsabilità a carattere continuativo di una redazione decentrata ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi <b>esterni</b> e/o pubblicisti a tempo parziale di cui all'art.36.</p> <p><b>Rientrano in questo livello i corrispondenti dall'estero residenti nelle seguenti capitali: Parigi, Londra, Bruxelles, Washington, Mosca, Pechino, Tokyo, New York, Berlino e Ginevra.</b></p> <p>Il direttore può attribuire al redattore <del>proveniente dalla qualifica</del> <b>che svolge la mansione</b> di caposervizio, <del>ed in alternativa a quanto disposto dai precedenti due commi</del>, il compito di redigere servizi di informazione giornalistica di rilevanza inerenti la specialità professionale acquisita. Tali mansioni si intendono equivalenti a</p>
--	---

<p>caposervizio, essendo di analogo contenuto professionale.</p> <p>Può essere attribuita, su proposta del direttore, la mansione di redattore senior al redattore esperto in possesso di un'anzianità di servizio nella qualifica presso la stessa azienda superiore a 5 anni in relazione alla riconosciuta notevole esperienza ed attività professionale svolta dallo stesso anche con compiti specifici.</p> <p>L'acquisizione della mansione di redattore senior non altera i rapporti gerarchici in atto e non modifica le mansioni di redattore precedentemente espletate.</p> <p>Eventuali superminimi individuali di merito, di cui il giornalista usufruiva in esplicazione della precedente mansione potranno essere assorbiti fino a concorrenza nell'ambito delle differenze retributive derivanti dall'acquisizione della nuova posizione mansionaria.</p> <p>e) vice-caporedattore; nelle redazioni centrali e negli uffici di corrispondenza dalla capitale è istituita la posizione mansionaria di vice-caporedattore. Quando non svolge le</p>	<p>quelle di caposervizio, essendo di analogo contenuto professionale.</p> <p><del>Può essere attribuita, su proposta del direttore,</del> La mansione di redattore senior <b>può essere attribuita, su proposta del direttore</b>, al redattore esperto in possesso di un'anzianità di servizio nella qualifica presso la stessa azienda superiore a 5 anni in relazione alla riconosciuta notevole esperienza ed attività professionale svolta dallo stesso anche con compiti specifici.</p> <p>L'acquisizione della mansione di redattore senior non altera i rapporti gerarchici in atto e non modifica le mansioni di redattore precedentemente espletate.</p> <p>Eventuali superminimi individuali di merito, di cui il giornalista usufruiva in esplicazione della precedente mansione potranno essere assorbiti fino a concorrenza nell'ambito delle differenze retributive derivanti dall'acquisizione della nuova posizione mansionaria.</p> <p><b>E' considerato gestore del sito (web master) il giornalista, competente nelle tecniche di base della comunicazione, responsabile della programmazione e della gestione del sito nel suo complesso, alle dirette dipendenze del responsabile dell'area digitale.</b></p> <p><b>E' considerato gestore dell'interattività (community manager) il giornalista che gestisce e controlla mailing list, news group, forum, chat, Twitter, Facebook legate al sito, con il compito di organizzarne i flussi e di controllarne il linguaggio.</b></p> <p>d) vice-caporedattore; nelle redazioni centrali e negli uffici di corrispondenza dalla capitale è istituita la posizione mansionaria di vice-caporedattore.</p>
--	---



<p>mansioni di pertinenza il vice-caporedattore espleta le mansioni di caposervizio.</p> <p>Il direttore può attribuire al redattore proveniente dalla qualifica di vice-caporedattore, ed in alternativa alla posizione mansionaria di cui sopra, il compito di redigere servizi di informazione giornalistica di rilevanza. Tali mansioni si intendono equivalenti a quelle di vice-caporedattore, essendo di analogo contenuto professionale.</p> <p>f) caporedattore;  è considerato caporedattore il redattore al quale, salvo quanto disposto dall'art.22, sia stato attribuito il compito di dirigere, coordinandola, anche sotto il profilo del coordinamento dell'utilizzo delle tecnologie, l'attività di servizi della redazione centrale o dell'ufficio di corrispondenza dalla capitale secondo le disposizioni impartite dalla direzione; è considerato caporedattore il redattore al quale, salvo quanto disposto dall'art.22, sia stato attribuito il compito di dirigere e coordinare le redazioni decentrate e gli uffici di corrispondenza.</p> <p>Il direttore può attribuire al redattore proveniente dalla qualifica di caporedattore, ed in alternativa a quanto disposto dal precedente comma, il compito di redigere servizi di informazione giornalistica di rilevanza. Tali mansioni si intendono equivalenti a quelle di caporedattore, essendo di</p>	<p>Quando non svolge le mansioni di pertinenza il vice-caporedattore espleta le mansioni di caposervizio.</p> <p><b>In alternativa</b> il direttore può attribuire al redattore <b>inquadrato nel livello</b> <del>proveniente dalla qualifica</del> di vice-caporedattore, <del>ed in alternativa alla posizione mansionaria di cui sopra,</del> il compito di redigere servizi di informazione giornalistica di rilevanza. Tali mansioni si intendono equivalenti a quelle di vice-caporedattore, essendo di analogo contenuto professionale.</p> <p><b>e) caporedattore, art director</b></p> <p>E' considerato caporedattore il redattore al quale, salvo quanto disposto dall'art.22, sia stato attribuito il compito di dirigere, coordinandola, anche sotto il profilo del coordinamento dell'utilizzo delle tecnologie, l'attività di servizi della redazione centrale o dell'ufficio di corrispondenza dalla capitale secondo le disposizioni impartite dalla direzione; è considerato caporedattore il redattore al quale, salvo quanto disposto dall'art.22, sia stato attribuito il compito di dirigere e coordinare le redazioni decentrate e gli uffici di corrispondenza, <b>nonché il redattore che coordina e dirige tutta l'area digitale.</b></p> <p><b>E' considerato art director il giornalista responsabile dell'impostazione grafica complessiva del giornale e dei prodotti multimediali collegati, coordinando il lavoro di redattori grafici addetti ai singoli servizi.</b></p> <p>Il direttore può attribuire al redattore <del>proveniente dalla qualifica</del> <b>che svolge mansioni</b> di caporedattore, ed in alternativa a quanto disposto dal precedente comma, il compito di redigere servizi di informazione giornalistica di rilevanza. Tali mansioni si intendono equivalenti a quelle di</p>
--	---



<p>analogo contenuto professionale.</p> <p>Il giornalista titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiamato a svolgere funzioni di caporedattore centrale avrà diritto a percepire limitatamente alla durata dell'incarico una "indennità di funzione" il cui importo sarà determinato d'intesa con l'editore. Al termine delle funzioni, il giornalista tornerà a svolgere le mansioni proprie della qualifica di provenienza salvo opzione per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nel qual caso avrà diritto a percepire l'indennità di cui all'art.27 maggiorata del 50%.</p> <p>In ottemperanza all'art.2103 del C.C., al giornalista può essere assegnata dal direttore, nell'ambito della qualifica di appartenenza, una mansione diversa da quella precedentemente esercitata, fermo restando, comunque, che a tal fine non ha rilevanza l'esercizio di funzioni di superiorità gerarchica e di guida del personale in precedenza svolte.</p>	<p>caporedattore, essendo di analogo contenuto professionale.</p> <p>Il giornalista titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiamato a svolgere funzioni di caporedattore centrale avrà diritto a percepire limitatamente alla durata dell'incarico una "indennità di funzione" il cui importo sarà determinato d'intesa con l'editore. Al termine delle funzioni, il giornalista tornerà a svolgere le mansioni proprie della qualifica di provenienza salvo opzione per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nel qual caso avrà diritto a percepire l'indennità di cui all'art.27 maggiorata del 50%.</p> <p><b>f) collaboratore esterno.</b></p> <p>E' considerato collaboratore esterno il giornalista che, pur non svolgendo attività giornalistica quotidiana, esercita la sua attività all'esterno della redazione ed è tenuto ad una prestazione continuativa, senza vincolo di orario, alle dirette dipendenze di un capo servizio o del responsabile di una redazione decentrata, anche con riferimento al luogo e al tempo della prestazione.</p> <p>Il collaboratore esterno, in quanto componente della struttura organizzativa redazionale, ha accesso al sistema editoriale, ma non concorre alla fase di video impaginazione, ivi compresa la titolazione.</p> <p>Al collaboratore esterno non possono essere affidate le mansioni proprie dell'inviato.</p> <p><b>g) corrispondente.</b></p> <p>E' considerato corrispondente il giornalista che, alle dirette dipendenze di un capo servizio o del capo di una redazione decentrata o di un ufficio di corrispondenza, è tenuto a fornire con continuità l'informazione da uno o più</p>
--	---

<p>Il presente articolo si applica altresì ai giornalisti che ai sensi dell'art.1 del presente contratto prestano attività quotidiana con orario pieno negli uffici stampa nonché ai giornalisti fotocinereporters e telecineoperatori.</p> <p><b>Nota a verbale</b></p> <p>Qualora nelle redazioni o nei servizi le esigenze di cui al primo capoverso della lettera c) e al primo capoverso della lettera e) siano state soddisfatte mediante la nomina di uno o più capiredattori o capiservizio, non si darà luogo alla nomina di vice-capiredattori o vice-capiservizio.</p> <p>Qualora nelle redazioni o nei servizi oltre al redattore capo o al caposervizio titolari operino altri capiredattori o capiservizio, le mansioni vicarie saranno attribuite tra questi ultimi.</p> <p><b>Norma transitoria</b></p> <p>Agli inviati speciali in servizio all'aprile 2001 viene mantenuto il trattamento economico e normativo del precedente contratto 1° ottobre 1995 – 30 settembre 1999. L'inviato speciale, quando non sia impegnato in servizi esterni, ha l'obbligo di prestare – nei</p>	<p>comuni del territorio italiano, senza obbligo di prestazione oraria.</p> <p>In ottemperanza all'art. 2103 del C.C., al giornalista può essere assegnata dal direttore, <b>nell'ambito del livello di</b> della qualifica di appartenenza, una mansione diversa da quella precedentemente esercitata, fermo restando, comunque, che a tal fine non ha rilevanza l'esercizio di funzioni di superiorità gerarchica e di guida del personale in precedenza svolte.</p> <p><b>Il trattamento economico dei giornalisti inquadrati nel livello a) delle qualifiche è definito, come da tabella allegata, sulla base dell'anzianità di iscrizione professionale.</b></p> <p>Il presente articolo si applica altresì ai giornalisti che ai sensi dell'art.1 del presente contratto prestano attività <del>quotidiana con orario pieno</del> negli uffici stampa <del>nonché ai giornalisti fotocinereporters e telecineoperatori</del>.</p> <p><b>Nota a verbale</b></p> <p>Qualora nelle redazioni o nei servizi le esigenze di cui al primo capoverso della lettera c) e al primo capoverso della lettera e) siano state soddisfatte mediante la nomina di uno o più capiredattori o capiservizio, non si darà luogo alla nomina di vice-capiredattori o vice-capiservizio.</p> <p>Qualora nelle redazioni o nei servizi oltre al redattore capo o al caposervizio titolari operino altri capiredattori o capiservizio, le mansioni vicarie saranno attribuite tra questi ultimi.</p> <p><b>Norma transitoria</b></p> <p>Agli inviati speciali in servizio all'aprile 2001 viene mantenuto il trattamento economico e normativo del precedente contratto 1° ottobre 1995 – 30 settembre 1999. L'inviato speciale, quando non sia impegnato in servizi esterni, ha l'obbligo di prestare – nei</p>
---	---

<p>limiti dell'orario previsti dall'art.7 – l'attività in redazione alle dirette dipendenze del Direttore in mansioni che richiedano le sue competenze professionali.</p>	<p>limiti dell'orario previsti dall'art.7 – l'attività in redazione alle dirette dipendenze del Direttore in mansioni che richiedano le sue competenze professionali.</p>
<p><b>ORARIO DI LAVORO - SETTIMANA CORTA ORARIO DI CHIUSURA</b></p> <p><b>Art. 7</b></p> <p>Le parti concordano nel ritenere che l'esercizio dell'attività giornalistica rende difficile l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione. Per i giornalisti professionisti di cui all'art.1 del presente contratto è fissato</p>	<p><b>SITUAZIONE OCCUPAZIONALE</b></p> <p><b>Art. 4</b></p> <p>Inserire il seguente nuovo comma:</p> <p>Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, al fine di facilitare l'incremento di occupazione nel settore editoriale, le aziende e i direttori delle testate, sentiti i rispettivi fiduciari o comitati di redazione, verificheranno, l'esistenza dei requisiti e le condizioni per la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in atto in ciascuna azienda, in rapporti di lavoro subordinato sulla base di quanto previsto dall'art. 2.</p> <p><b>ORARIO DI LAVORO - SETTIMANA CORTA ORARIO DI CHIUSURA</b></p> <p><b>Art. 7</b></p> <p>Le parti concordano nel ritenere che l'esercizio dell'attività giornalistica rende difficile l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione. Per i giornalisti <del>professionisti</del> <b>che ricoprono le mansioni ricomprese nelle</b></p>

un orario di lavoro di massima di 36 ore settimanali suddiviso, per effetto della settimana corta, in cinque giorni.	qualifiche da a) ad e) di cui all'art.4 2 del presente contratto è fissato un orario di lavoro di massima di 36 ore settimanali suddiviso, per effetto della settimana corta, in cinque giorni.
...omissis...	...omissis...

### Tabella dei minimi

#### *Livello A*

Giornalista con meno 30 mesi di anzianità professionale	.....
Giornalista con più 30 mesi di anzianità professionale	.....

#### *Livello B*

Vice capo servizio, redattore esperto	.....
---------------------------------------	-------

#### *Livello C*

Capo servizio, redattore senior, gestore del sito (web master), gestore dell'interattività (community manager)	.....
--	-------

#### *Livello D*

Vice redattore capo	.....
---------------------	-------

#### *Livello E*

Capo redattore, art director	.....
------------------------------	-------

#### *Livello F*

Collaboratore esterno	..... (*)
-----------------------	-----------

#### *Livello G*

Corrispondente	..... (**)
----------------	------------

(\*) Al minimo mensile di cui sopra deve essere riconosciuto al collaboratore esterno un superminimo, definito all'atto dell'assunzione, in base alla specifica produttività determinata in funzione del livello quantitativo e qualitativo della prestazione.

(\*\*) Al minimo mensile di cui sopra deve essere riconosciuto al corrispondente un superminimo, definito all'atto dell'assunzione, in funzione dell'area territoriale ricoperta e della quantità della prestazione.

Roma, 11 novembre 2015